

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N° 16 DEL 31/10/2020

Il giorno trentuno del mese di ottobre dell'anno duemilaventi, alle ore 10,00, all'aperto, nell'area antistante la sede sociale sita in Atri (Te) via A. Di Soria n° 31, nel rispetto delle norme Anti-Covid, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Compagnia Teatrale Atriana" con sede in Atri (Te) via A. Di Soria n° 31 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed eventuale approvazione rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario dal 01/01/2019-31/12/2019;
- 2) Esame ed eventuale approvazione bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 01/01/2020-31/12/2020;
- 3) D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore): esame ed eventuale approvazione degli adeguamenti dello statuto sociale al fine di conformarlo alla nuova normativa di cui al citato decreto legislativo, anche mediante sostituzione delle clausole statutarie eventualmente delle incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo Settore;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Sig. Verdecchie Giancarlo il quale, constatata la validità della convocazione avvenuta nel modo e nei termini previsti dallo statuto, verifica che sono





presenti n° 16 soci aventi diritto di voto su n°
 16 soci e l'intero Consiglio Direttivo, dichiaro
 validamente costituita l'assemblea in
 seconda convocazione e chiama a funge-
 re da Segretario la Sig. re Verdecchia Edo
 Prande la quale è Presidente per l'esecuzione
 il 1° punto dell'ORD. Si esaminano nel dettag-
 gio le singole voci di spese e gli introiti ri-
 portati nel progetto di rendiconto di gestio-
 ne per l'esercizio finanziario 01/01/2019-31/12/2019
 predisposto dal Consiglio Direttivo e trasmes-
 so a tutti i soci in allegato all'avviso di
 convocazione della presente seduta assemblea-
 re. Dopo averne discussione l'assemblea
 dei soci per effetto di unanimità
 ha deliberato di approvare il rendiconto di
 gestione per l'esercizio 01/01/2019-31/12/2019.
 Relativamente al 2° punto dell'ORD, si esa-
 mina il progetto di bilancio di previsione
 per l'esercizio in corso predisposto dal Con-
 siglio Direttivo e trasmesso a tutti i soci in
 allegato all'avviso di convocazione della
 presente seduta assembleare. Dopo aver
 il Presidente illustrato dettagliatamente
 ed presentato il documento in questione
 al posto della votazione, l'assemblea dei
 soci per effetto di unanimità
 ha deliberato di approvare il preventivo di ge-
 stione per l'esercizio 01/01/2020-31/12/2020.
 Si passa all'esame del 3° punto dell'ORD:
 il Presidente informa i presenti che entro
 il 31 ottobre 2020 è necessario procedere ad
 una modifica statutaria di fine del

adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla riforma del Terzo settore e renderlo conforme al piano richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo e continuo, offrendo che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le disposizioni previste per le Associazioni di Promozione Sociale del Codice del Terzo settore, dato che l'istituzione è quella di iscriversi nel Registro Regionale delle APS e trasmettere automaticamente nel RUNTS. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto redatto secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva:

- l'integrazione della denominazione dell'Associazione che, nella nuova versione, è così formulata: "Compagnia Teatrale Atraviva Associazione di Promozione Sociale". In forma abbreviata "Compagnia Teatrale Atraviva APS".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS) solo dopo aver ottenuto l'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. A seguito dello





prende l'iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Compagnia Teatrale Atriana Associazione di Promozione Sociale" in forma abbreviata "Compagnia Teatrale Atriana APS" - il nuovo testo del statuto sociale che, composto da n° 16 articoli di cui 15 sono di tipo regolatorio e 1 di tipo statutario, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" (Allegato "A") per farne parte integrante e sostanziale e che viene integralmente riprodotto di seguito:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMPAGNIA TEATRALE ATRIANA APS"

Articolo 1) Denominazione e sede

"Compagnia Teatrale Atriana Associazione di Promozione Sociale" in forma abbreviata "Compagnia Teatrale Atriana APS" - Associazione che persegue, nel rispetto del D Lgs. 117/2017, esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone come scopo principale di divulgare e valorizzazione il teatro di arte e cultura.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la dizione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS) e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nelle corrispondenze e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Regionale della Promozione Sociale o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Sede: Via Antonio Di Sorio n. 31, 64032 - Anni (TE)

Articolo 2) Oggetto dell'Associazione

d'Associazione è apolitica, democratica, nello
suo statuto, senza scopo di lucro e con fine
utilità da gratuità delle loro attività.

L'Associazione può avvalersi di personale re-
tribuito o no, dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione esercita un'attività esclusiva o prin-
cipale nella sfera di attività di interesse generale
per il perseguimento di finalità civiche, so-
cialistiche, di utilità sociale, artistiche,
religiose, della cultura, dell'attività del ter-
zo, delle altre forme di promozione del bene.

La tutela del patrimonio esistente
dell'organizzazione e gestione di eventi cul-
turali e di promozione sociale, dell'educazione,
anche delle attività di promozione ed esse-
cuzione, in particolare mediante esercizio
delle attività di interesse generale previste
nell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 come attività
non commerciali, nonché le attività
rispettando i principi delle leggi e dei rego-
lamenti in vigore in materia di APS.

Le attività (individuare nell'art. 5 comma
1 del D. Lgs. 117/2017) che si propone di svolgere
in favore dei propri associati, dei loro fami-
liari e di terzi, avvalendosi in modo me-
diante dell'attività di volontariato dei pro-
pri associati sono:

- Educazione, istruzione e formazione profes-
sionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività
culturali di interesse sociale o finalità
educativa (dettero d) Art. 5 comma 1 D. Lgs.



117/2017);

- Organizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della notizia del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui si prescrive articolo 10 (Lettera i) Art. 5 comma 1 d. Lgs. 117/2017).

Art. 6 fine ora svolge le seguenti attività:

- promuovere varie iniziative di carattere culturale nel territorio, come corsi di recitazione per ragazzi e corsi di recitazione per l'adulto, se fine di incrementare l'attività teatrale e rappresentativa in genere;
- promuovere iniziative culturali sia fra le associazioni e sia fra enti pubblici (Comuni, Province e Regioni) e fra enti privati;
- organizzare rassegne teatrali e manifesti, spettacoli varie.

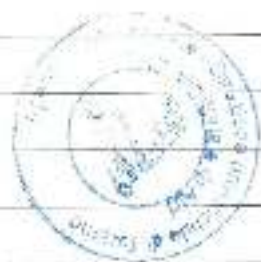
ORGANI SOCIALI

Articolo 3) I soci

Possono diventare soci chiunque si iscriva nel presente statuto. Il numero dei soci è illimitato ed è aperto anche a società, enti ed istituzioni, a condizione che il loro numero non superi comunque per cento del numero dei le associazioni di promozione sociale. I minori di anni diciotto potranno essere iscritti al solo ad soci solo con il consenso dei genitori o tutori o prestatori finali degli interventi di Assistenza socio-educativa e gratuita.

Articolo 4) Categorie dei soci

Tutti i soci effettivi hanno eguali diritti e doveri.



Articolo 5) Obblighi dei soci.

Ogni socio è obbligato al versamento delle quote sociali annue, nonché di quote integrative fissate dal Consiglio Direttivo, in base alle necessità finanziarie dell'Associazione.

Articolo 6) Diritto di voto dei soci.

Il diritto di voto spetta al socio in regola col versamento delle quote associative di cui al precedente articolo.

Articolo 7) Soggezione del rapporto associativo. La qualifica di socio si perde per dimissioni, dopo presentazione al Consiglio Direttivo, per decadenza o per esclusione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio:

- arrechi pregiudizio all'Associazione;
- non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Il socio dimissionario, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote versate.

Articolo 8) L'Assemblea dei soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quaranta mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo per l'esercizio successivo.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta anche da almeno un decimo dei soci; l'ordine del giorno proposto deve essere comunicato al Presidente quindici giorni



te esse richiesto.

Esso, sia ordinario che straordinario, è effettuato mediante comunicazione via e-mail, almeno sette giorni prima, calcolate il suo grado di svolgimento, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, ed ordine del giorno. Il segretario avrà l'ufficio di comunicazione in via e-mail (nei limiti degli indirizzi e dei corrispettivi) con le convocazioni dell'Assemblea. E' dovere di ciascun socio fornire ed è obbligazione un indirizzo di posta elettronica correttamente funzionante e comunicare le eventuali modifiche (in caso di non disponibilità dell'indirizzo e-mail, si deve comunque inviare un coperto alternativo).

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si terrà regolarmente costituita in prima convocazione se alla presenza della metà più uno dei soci compresi le deleghe. In seconda convocazione, sia l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Articolo 5) Compiti dell'Assemblea.

In sede ordinaria l'Assemblea:

- approva il bilancio consuntivo ed il preventivo dell'anno successivo;
- elegge il consiglio direttivo alle scadenze previste e ne ha lo stesso;
- delibera le iniziative dell'Associazione atte a promuovere lo studio e la diffusione del Teatro d'Avanguardia;
- delibera sulle responsabilità dei componenti il



degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto o dallo statuto alla sua competenza.

In sede straordinaria:

- delibera le modificazioni statutarie;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dovranno essere approvate a maggioranza semplice dei votanti; quelle dell'assemblea straordinaria dovranno essere approvate dai due terzi dei votanti. Lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione dovrà essere approvato da apposita Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei soci iscritti ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Articolo 10) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Contabile e dal Compensatore.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario e il Tesoriere vengono eletti in seno al Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente ha poteri di sostituzione del Presidente, in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo resta in carica sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina; i suoi componenti sono rieleggibili.



Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente oppure su proposta anche di almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in presenza della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente (se presente).

Il potere di rappresentanza attribuito all'organo di amministrazione è generale, per tanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11) Funzioni del Consiglio Direttivo

- a) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- c) amministrare l'Associazione;
- d) eseguire le deliberazioni assembleari;
- e) predisporre eventuali regolamenti interni e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria;
- f) fissare la quota associativa annuale e le eventuali integrazioni.

Articolo 12) Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ad esso spetta la firma sociale. In caso di assenza o impedimento può essere temporaneamente sostituito dal Vice Presidente.

Può deliberare in via d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio.



Art. 13) Il Segretario e il Cassiere.

Il Consigliere segretario redige e conserva i verbali delle riunioni, dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, cura i libri sociali.

Il Consigliere Tesoriere cura le riscossioni e i pagamenti e controlla lo stato sociale.

Nel rapporto con gli Istituti di credito la firma sociale spetta sia al Presidente che al Tesoriere che operano in modo congiunto.

Art. 14) Fonti dell'Associazione

Le fonti dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;
 - b) contributi ed erogazioni di soci, privati, enti pubblici o privati;
 - c) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali;
 - d) proventi da eventuali attività commerciali, finanziarie o sponsorizzazioni;
- e ogni altro contributo ammesso ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento dello scopo sociale, anche solidaristico e di utilità sociale.

Al fine di cui il comma precedente è utile la distribuzione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017, anche in modo indiretto, da utili e avanzo di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate e fondi associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti dell'organo sociale,

anche nel caso di ricorso o di qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15) Esercizio Finanziario, Bilancio o Rendiconto annuale e libri sociali obbligatori.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo, firmato dal Presidente e approvato dall'assemblea ordinaria e con una delle precedenti articoli del presente statuto, deve rappresentare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

L'Associazione si conforma alle prescrizioni di materia contenute negli articoli 13 e 13-bis del D.Lgs. 117/2017.

Una copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati. Di più con la convocazione dell'Assemblea che ne ha sede prima del giorno della sua approvazione.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro verbale delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, negli atti dei



essere trascritti anche i verbali relativi per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 c) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni degli organi sociali tenuto a cura dell'organo o cui si riferiscono.

d) il registro dei votazioni, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

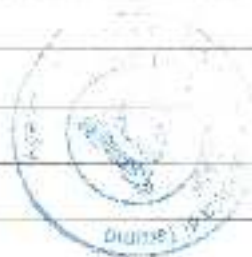
Il socio ha il diritto di esaminare i libri sociali che devono essere sempre a disposizione presso la sede sociale.

Art. 16) Durata e Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento.

La durata dell'Associazione è illimitata; può essere scelta con delibera dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 9. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.

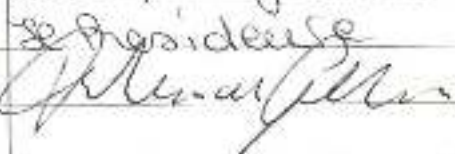
45 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge, ed altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

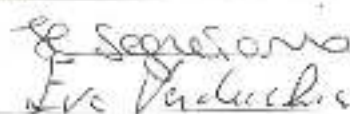
Il Presidente viene incaricato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente verbale e dello statuto ed esso allegato presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge. La registrazione è esente da ogni imposta di bollo che dall'Ufficio di registro così come stabilito dall'art. 82 comma 3 c. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del pre-



senza documento e dello stesso oggetto.
 Il Presidente curerà tutti gli adempimenti
 connessi all'eventuale iscrizione dell'Associa-
 zione nel Registro Regionale delle APS ai fini
 della trasmissione automatica nel RUNIS.
 Alle ore 14.00 non essendo ci altra da trattare,
 il Presidente dichiara chiusa la seduta me-
 nte stessa, lettura e approvazione del proces-
 so verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente


Il Segretario


AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Foggia
 Ufficio Territoriale di ARI

Il presente atto è stato qui registrato il 20/11/2020

Al n. 549 - serie 3

Veramente di E. e sottoscritto il

IL DIRETTORE
 dell'UFFICIO TERRITORIALE DI ARI
 Umberto 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMPAGNIA TEATRALE ATRIANA APS"

Articolo 1) Denominazione e sede

"Compagnia Teatrale Atriana Associazione di Promozione Sociale" in forma abbreviata "Compagnia Teatrale Atriana APS" – Associazione che persegue, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone come scopo principale di divulgare e valorizzare il teatro dialettale abruzzese.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS) e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Regionale della Promozione Sociale o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Sede: Via Antonio Di Jorio n. 31, 64032 – Atri (TE).

Articolo 2) Oggetto dell'Associazione

L'Associazione è apolitica, democratica nella sua struttura, senza scopo di lucro e caratterizzata da gratuità delle cariche associative.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, artistiche nei settori della cultura, delle arti, del teatro, delle altre forme di spettacolo dal vivo e non, la tutela del patrimonio artistico, dell'organizzazione e gestione di eventi culturali e di strutture teatrali, dell'editoria, nonché delle attività di formazione ad esse connesse, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di APS.

Le attività (individuate nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017) che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lettera d) Art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera i) Art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017).

A tal fine essa svolge le seguenti attività:

- promuovere varie iniziative di carattere culturale sul territorio, come corsi di recitazione per ragazzi e corsi di recitazione per la terza età, al fine di incrementare l'attività teatrale e rappresentativa in genere;
- promuovere incontri culturali sia fra le associazioni e sia fra enti pubblici (Comuni, Province e Regioni) e fra enti privati;
- organizzare rassegne teatrali e manifestazioni varie.



Organi Sociali

Articolo 3) I soci

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto. Il numero dei soci è illimitato ed aperto anche a società, enti ed istituzioni, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. I minori di anni diciotto potranno assumere il titolo di Soci solo con il consenso dei genitori o tutori.

Le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione sono volontarie e gratuite.

Articolo 4) Categorie di soci

Tutti i soci effettivi hanno eguali diritti associativi.

Articolo 5) Obblighi dei soci

Ogni socio è obbligato al versamento della quota sociale annuale, nonché di quote integrative fissate dal Consiglio Direttivo, in base alle necessità finanziarie dell'Associazione.

Articolo 6) Diritto di voto dei soci

Il diritto di voto spetta al socio in regola col versamento delle quote associative di cui al precedente articolo.

Articolo 7) Scioglimento del rapporto associativo

La qualifica di socio si perde per dimissioni, da presentare al Consiglio Direttivo, per decadenza o per esclusione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio:

- arrechi pregiudizio all'Associazione;
- non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Il socio dimissionario, decaduto o escluso, non ha diritto al rimborso delle quote versate.

Articolo 8) L'Assemblea dei soci

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo per l'esercizio successivo.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta anche da almeno un decimo dei soci; l'ordine del giorno proposto deve essere comunicato al Presidente contestualmente alla richiesta.

Essa, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata mediante comunicazione via e-mail, almeno sette giorni prima, contenente il luogo di svolgimento, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno.

Il Segretario curerà l'invio di comunicazioni via e-mail (nei limiti degli indirizzi a lui disponibili) con le convocazioni dell'Assemblea. E' onere di ciascun socio fornire all'associazione un indirizzo di posta elettronica correttamente funzionante e comunicare le eventuali modifiche (in caso di non disponibilità dell'indirizzo e-mail, si deve comunicare un recapito alternativo).

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione solo alla presenza della metà più uno dei soci comprese le deleghe.

In seconda convocazione, sia l'assemblea Ordinaria che straordinaria saranno regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Articolo 9) Compiti dell'Assemblea

In sede ordinaria l'Assemblea:

- approva il bilancio consuntivo ed il preventivo dell'anno successivo;
- elegge il Consiglio Direttivo alle scadenze previste e revoca lo stesso ;
- delibera le iniziative dell'Associazione atte a promuovere lo studio e la diffusione del teatro dialettale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In sede straordinaria:

- delibera le modificazioni statutarie;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria dovranno essere approvate a maggioranza semplice dei votanti; quelle dell'assemblea straordinaria dovranno essere approvate dai due terzi dei votanti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvata da apposita assemblea straordinaria, con la presenza di almeno due terzi dei soci iscritti ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Articolo 10) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Cassiere e dal Componente.

Tutti i Consiglieri sono eletti dall'assemblea.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Vice segretario e il Tesoriere vengono eletti in seno al Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente ha potere di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo resta in carica sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente oppure su proposta anche di almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in presenza della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente (se presente).

Il potere di rappresentanza attribuito all'organo di amministrazione è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11) Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- c) amministra l'Associazione;
- d) esegue le delibere assembleari;
- e) predispone eventuali regolamenti interni e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria;
- f) fissa la quota associativa annuale e le eventuali integrative.

Articolo 12) Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ad esso spetta la firma sociale. In caso di assenza o impedimento può essere temporaneamente sostituito dal Vice Presidente. Può deliberare in via d'urgenza sulle materie di competenza del Consiglio.

Articolo 13) Il Segretario e il Cassiere

Il Consigliere segretario redige e conserva i verbali delle riunioni; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, cura i libri sociali.

Il Consigliere Tesoriere cura le riscossioni ed i pagamenti e controlla la cassa sociale.

Nei rapporti con gli Istituti di Credito la firma sociale spetta sia al Presidente che al Tesoriere che operano in modo disgiunto.

Articolo 14) Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) contributi ed erogazioni di soci, privati, enti pubblici o privati;
- c) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali;
- d) proventi da eventuali attività commerciali strumentali o sponsorizzazioni

e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15) Esercizio Finanziario, Bilancio o Rendiconto annuale e Libri Sociali Obbligatorî

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

